



Demanio Marittimo

Ordinanza Dirigenziale N° 323

IL DIRIGENTE

- Ritenuto necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'esercizio dell'attività balneare sul litorale del Comune di Sanremo;
- Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista la legge 59/1997;
- Vista la legge 689/1981 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- Visto il DPR 470/1982, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Vista la legge 284/1991, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- Vista la legge 104/1992 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate";
- Vista la legge 494/1993 ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- Visto il D.Lgs. n.22/1997 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- Visto il D.Lgs. 507/1999 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 205/1999";
- Visto il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n.18 – parte II del 2 maggio 2002;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n.512 del 21.05.2004 e successive modifiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.424 del 27.03.2015;
- Visto il D.Lgs. 112/1998;
- Visto il D.Lgs. 114/1998;
- Vista la L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata;
- Vista la L.R. 23/2000;
- Vista la legge 16.3.2001, n. 88;
- Visto il D.P.C.M. 12.10.2000;
- Vista la L.R. n.1/2007;
- Vista la L.R. 7.02.2008 n.2;
- Vista la L.R. 4/7/2008, n.22;
- Visto il Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2024;
- Visti i Regolamenti Regionali n.3/2007 e n.5/2011;

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.156 del 15.02.2013 e successive modifiche di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.1057 del 5.08.2013 e n. 423 del 27.03.2015”;
- Visto l’art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- Vista le Deliberazioni della Giunta Comunale n.44 del 5.03.2021 ad oggetto “Individuazione spiagge libere per accoglimento animali domestici: regione Tre ponti Banchette e Bussana Ponente (nella porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta) e n.55 del 20.03.2025 ad oggetto “Individuazione spiaggia libera Pian di Poma levante per accoglimento animali domestici”;
- Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs n.267 del 16/08/2000
- Visto il D.Lgs n.116 del 30/05/2008;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell’Ambiente del 30.03.2010;
- Vista la D.G.R. n 1553 del 20/12/2001 ad oggetto “Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili” aggiornati con D.G.R. n. 1176 del 2002, con D.G.R. n. 253 del 2005, con D.G.R. 173 del 2006 e con D.G.R. 1446 del 2009;
- Viste la DGR 1209 del 20.12.2016 e la DGR 95 dell’8.02.2017;
- Decreto Dirigenziale del Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di Regione Liguria n.2206 del 7 aprile 2022;
- Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 *“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”* convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, all’articolo 6 *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”*, comma 2 ha previsto che *“la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l’inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici”*; le indicazioni contenute nel citato D.L. n. 73/2025 sono finalizzate ad individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;
- Linee Guida Regionali approvate con Decreto Dirigenziale n. 2276 del 24.03.2026;

DISCIPLINA

LE ATTIVITA’ BALNEARI

come segue:

ART.1 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

1. **SPIAGGIA:** tratto di litorale destinato alla balneazione così come individuate nel Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2024, su cui insistono le seguenti tipologie di strutture:
 - a) **stabilimento balneare:** la struttura localizzata sulla riva del mare che svolge attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione; lo stabilimento balneare può altresì essere dotato di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni;
 - b) **spiaggia libera attrezzata:** la struttura localizzata sulla riva del mare che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offre il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, fornisce servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi; la spiaggia libera attrezzata può altresì essere dotata di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero, purchè in possesso delle relative autorizzazioni;
 - c) **spiaggia libera:** le aree localizzate sulla riva del mare idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
 - d) **spiaggia asservita a strutture ricettive:** spiaggia riservata, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati;
2. **ZONA NON DESTINATA ALLA BALNEAZIONE:** tratto di litorale nel quale, per provvedimento di interdizione permanente della balneazione, ovvero per difficoltà di accesso derivante dalle caratteristiche morfologiche della costa naturale e/o artificiale (es: scogliere) ove non sia stata effettuata la verifica di sicurezza prevista dall'art.11bis, comma 3.1 e segg. della Regione Liguria 28

aprile 1999, n.13, non è consentita la balneazione, così come meglio individuato al successivo art.3 mediante QR;

3. **FASCIA DI TRANSITO:** il tratto di arenile che si estende dalla battigia, parallelamente alla stessa, per una profondità di mt. 3 (tre) destinata esclusivamente al libero transito; la misurazione è da effettuarsi in condizioni di alta marea; tale fascia può essere ridotta a mt.1.50, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Comunale competente, qualora la profondità della spiaggia sia mediamente inferiore a mt.10,00;
4. **RIPASCIMENTO STAGIONALE:** le “operazioni di ripristino degli arenili”, come definite all’art. 2 del D.M. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”, se limitate a quantitativi non superiori a 10 m3/m lineare di spiaggia, al fine di ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso, con materiale proveniente al di fuori della propria cella litorale;

ART.2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. Ai sensi del D. L. 21 maggio 2025, n. 73, e delle successive Linee Guida Regionali approvate con Decreto Dirigenziale n. 2276 del 24.03.2026 **la stagione balneare inizia il 15 maggio e termina il 15 settembre**. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive devono necessariamente essere aperte e funzionanti nel periodo compreso tra il **01 giugno** ed il **15 settembre**.
2. Al di fuori della stagione balneare, le strutture balneari, possono esercitare attività attinenti al benessere della persona, allo svago e ad altre forme d’impiego del tempo libero.

ART. 3 - ESPOSIZIONE ORDINANZA, TARIFFARIO E CODICE QR

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti ed il seguente codice QR che rimanda a una pagina web contenente informazioni su tariffe,

ordinanze di balneazione e qualità delle acque, nonché le linee guida regionali per la tutela dei nidi di Caretta caretta.

Per informazioni sulla balneazione inquadra il QR



<https://www.comune.sanremo.im.it/it/page/balneazione>

ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1 - DIVIETI

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è **vietato**:

- a) lasciare in sosta, senza regolare concessione, unità nautiche con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) occupare la fascia di transito in permanenza (sostare e depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo), salvo che con attrezzature o mezzi necessari al personale di vigilanza balneare e di soccorso e con quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali destinati a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- c) campeggiare e/o accamparsi;
- d) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento e di sistemazione dell'arenile che dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Servizio Comunale; in caso di mareggiate che si dovessero verificare durante la stagione balneare, i concessionari/gestori potranno, previa comunicazione all'Autorità Marittima ed al Servizio Comunale competente, far intervenire le ditte già autorizzate per le operazioni di manutenzione ordinaria dell'arenile eseguite a inizio stagione;
- e) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l'arenile, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;
- f) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza le relative autorizzazioni di legge;

- g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato;
- h) tenere ad alto volume apparecchi di emissione sonora o strumenti musicali, in modo tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- j) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;
- k) introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, ad esclusione degli impianti connessi al servizio di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzato;
- l) effettuare pubblicità sulle spiagge e nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, sia mediante volantaggio, che mediante altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni e ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; i concessionari/gestori devono rendere noto all'utenza tale divieto mediante apposito avviso;
- o) lasciare incustoditi sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- p) effettuare tuffi dalle scogliere; i concessionari/gestori devono rendere noto all'utenza tale divieto mediante apposito cartello da posizionarsi in prossimità della scogliera stessa;
- q) durante i periodi di chiusura della struttura balneare installare recinzioni atte ad impedire la fruibilità pubblica dell'arenile, fatto salvo quanto previsto dal vigente Piano di Utilizzo dell'aree Demaniali marittime per la salvaguardia dei manufatti fissi;

Dai divieti di cui alla precedente lettera g) sono escluse le spiagge insistenti in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante.

2 - FACOLTA'

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, ai concessionari / gestori delle strutture balneari è **consentito**:

- a) al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui al precedente punto e), individuare zone da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e facilmente amovibili, che, comunque, dovranno essere completamente rimosse al termine della stagione balneare; le aree di cui sopra, specificamente indicate in apposita planimetria, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Servizio Comunale;
- b) destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili (quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi, ecc.), conformi alla normativa igienico-sanitaria, dandone preventiva comunicazione all'Autorità Comunale; medesima comunicazione è richiesta, altresì, qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato;
- c) previa comunicazione al Servizio comunale competente, posizionare sulla rispettiva spiaggia una pedana della superficie massima di mq. 20, che dovrà essere rimossa al momento della chiusura stagionale dell'esercizio; eventuali altre pedane potranno essere autorizzate dal Comune, tenuto conto delle dimensioni della spiaggia;
- d) previa comunicazione all'Autorità Marittima ed al Servizio comunale competente, posizionare nello specchio acqueo antistante l'arenile piattaforme di sosta per bagnanti delle dimensioni massime di mt.3x3 oppure di diametro massimo di mt. 5 e nel limite di una ogni mt. 80 di specchio acqueo; tali piattaforme dovranno essere rimosse al momento della chiusura stagionale dell'esercizio;
- e) previa specifica autorizzazione comunale, realizzare, nello specchio acqueo antistante la concessione, corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, surf e moto d'acqua, con le caratteristiche indicate dalla competente Autorità Marittima;
- f) previa comunicazione al Comune, organizzare e svolgere nelle aree demaniali manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), destinate ai clienti delle strutture balneari e che non comportino l'installazione di strutture ed impianti, comunque e sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE AREE E DELLE STRUTTURE BALNEARI

2. PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) periodo minimo obbligatorio (dal 1/6 al 15/9)
- b) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9) con eventuale possibilità di estendere dal 1/5 al 30/9;
- c) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- d) tutto l'anno.

1. ORARI DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate all'interno dei periodi di cui sopra, devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari con i seguenti modalità:

- dal 1/1 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 16/9 al 31/12 possibilità di apertura per elioterapia;

3. REGOLE DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

a) dal 1/6 al 15/9 (periodo obbligatorio)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) dal 15/5 al 15/9 (stagione balneare) con eventuale possibilità di estendere dal 1/5 al 30/9

Le strutture devono rimanere aperte senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

Nel restante periodo dal 1/5 al 14/5 e dal 16/9 al 30/9 le strutture balneari devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

c) periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) e b) lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/4 e dal 1/10 al 31/10 di ogni anno, per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a

discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

d) Apertura annuale

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a), b) e c) lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno.

In tali periodi lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione

balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dall'1/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

**ART. 6 - NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL
TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL
GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**

- a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
- b) durante il periodo e negli gli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;

- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività all'Ufficio Demanio Marittimo, all'Ufficio Commercio, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
- l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile approvato dalla Regione Liguria – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;

2. divieto temporaneo di balneazione

A seguito dell'emanazione di ordinanza sindacale di interdizione temporanea della balneazione, il Servizio comunale competente provvederà alla notifica ai

concessionari/gestori delle strutture balneari interessate, mediante PEC, il provvedimento stesso.

A far data dal 01 maggio di ogni anno i concessionari/gestori dovranno:

a) provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli predisposti dal Comune (il cui ritiro presso il Servizio Ambiente comunale a carico del gestore/concessionario stesso entro il 30 aprile di ogni anno, anche in caso di successiva fornitura integrativa) di divieto di balneazione temporaneo presso le rispettive aree in concessione/gestione, anche a struttura balneare non ancora attiva.

I cartelli devono essere posizionati in modo da rendere ben visibile e nota, all'utenza, l'interdizione ed in specifico:

- nei punti di ingresso della struttura balneare;

- nell'area limitrofa alla battigia e in tutti gli ulteriori punti ritenuti necessari a fornire la corretta informazione;

b) provvedere ad issare bandiera rossa;

c) assicurare e vigilare in merito al permanere dei cartelli per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili;

d) provvedere, con l'emanazione dell'ordinanza sindacale di revoca del divieto temporaneo di balneazione, alla rimozione tempestiva delle segnalazioni.

3. condizione meteo/marine avverse

a) in caso di dichiarata Allerta Meteo ARANCIONE o ROSSA da Regione Liguria /ARPAL il concessionario/gestore è soggetto alle specifiche prescrizioni di protezione civile ponendo in essere tutte le precauzioni e le limitazioni ritenute necessarie (es. interdizione degli accessi in prossimità dei torrenti, messa in sicurezza delle attrezzature);

b) in caso di Allerta Meteo GIALLA da Regione Liguria /ARPAL dovrà essere posta particolare attenzione all'evoluzione dell'evento seguendo gli avvisi diffusi alla cittadinanza tramite i mezzi di comunicazione e/o i siti internet e/o contattando direttamente la Protezione Civile o il Comando di Polizia Municipale;

c) nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge), anche senza dichiarata allerta meteo ed anche nel periodo al di fuori della stagione balneare, dovranno essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile; previa comunicazione in forma scritta al Comune, la struttura balneare dovrà essere chiusa al pubblico, comprese le attività secondarie annesse alla struttura balneare quali bar o ristorante;

I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

4. Percorsi per miglioramento dell'accessibilità al mare per soggetti con disabilità.

I concessionari/gestori, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare ai soggetti disabili, devono predisporre e posizionare idonei percorsi, al fine di consentire la mobilità di tali soggetti all'interno dell'area in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale specificamente indicati su apposita planimetria; tali percorsi dovranno comunque essere rimossi al momento della chiusura stagionale dell'esercizio.

5. Attrezzature – segnali - cartelli

a) I concessionari/gestori devono indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

b) In ogni stabilimento balneare, spiaggia libera attrezzata e spiaggia asservita a strutture ricettive, deve essere affisso un idoneo cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere:

BANDIERA GIALLA = obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;

BANDIERA ROSSA = balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

c) Nell'ambito delle spiagge libere attrezzate è possibile gestire una porzione dell'area affidata con un'occupazione in via continuativa, mediante posizionamento di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio, conformemente alla normativa regionale vigente.

Tale porzione di area, sviluppata da monte verso mare e non superiore al 50% dell'area gestita ed al 50% del fronte mare, dovrà essere individuata dal gestore su idonea planimetria in scala e comunicata al Servizio comunale competente almeno 20 giorni prima dell'apertura della struttura balneare con la precisazione che tale occupazione verrà ritenuta valida anche per le successive stagioni balneari ed eventuali modifiche dovranno essere comunicate con almeno 20 giorni di preavviso.

d) Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., i concessionari/gestori devono assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza; in particolare, gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore; inoltre, la parte terminale delle stecche deve

essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi del D.P.R. 27 aprile 1955 n.574.

e) I concessionari/gestori autorizzati ad installare corridoi di lancio per unità a motore, vela, ecc., devono individuare a terra un'area opportunamente delimitata, da destinare alla sosta di unità da diporto a motore, a vela, surf e moto d'acqua;

f) i concessionari/gestori devono esporre presso la struttura balneare un cartello che riporti il QR riportato all'art.3 della presente, al fine di consentire all'utente di poter acquisire informazioni aggiornate in materia di balneabilità delle acque;

g) Nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, in corrispondenza di ogni accesso deve essere apposto idoneo cartello, ben visibile, con la seguente dicitura:

COMUNE DI SANREMO

Spiaggia libera attrezzata “ _____ ”

SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI

(ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici)

ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

h) le strutture balneari che intendono operare al di fuori della stagione balneare, devono apporre, in corrispondenza di ogni accesso ed in luogo ben visibile, apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura, come da fac-simile disponibile presso il Servizio Demanio Marittimo;

6. Pulizia ed igiene

a) I concessionari/gestori, durante la stagione balneare, devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia dell'arenile di pertinenza e della relativa zona di libero transito, nonché alla pulizia dello specchio acqueo antistante;

b) i concessionari/gestori nel periodo di inattività delle strutture balneari devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare in prossimità e durante i periodi di maggiore affluenza turistica, salvo che in caso di eccezionali eventi meteorologici;

c) per il riordino degli arenili con impiego di mezzi meccanici, i concessionari/gestori, previo ottenimento di Nulla Osta da parte del competente Servizio Comunale, sono tenuti ad operare, durante la stagione balneare, a stabilimento chiuso, ossia in orario antecedente o successivo a quello prescelto rispettivamente per l'apertura e la chiusura, evitando, comunque di arrecare disturbo alla quiete pubblica e salvaguardando sempre la pubblica incolumità;

d) i concessionari/gestori degli esercizi interessati da varchi di accesso al mare, sono obbligati a garantire la pulizia e la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno;

e) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di idoneo sistema di smaltimento;

f) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

7. Interventi di ripascimento stagionale

a) gli interventi rientranti nelle operazioni di cui all'art.1 lett.F possono essere realizzati dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno ed eventuali proroghe potranno essere concesse qualora l'intervento non interferisca con gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione;

b) i gestori/concessionario che hanno necessità di svolgere operazioni di ripascimento stagionale dovranno ottenere preventivamente la specifica autorizzazione essenziale all'esecutività dell'intervento stesso, nonché terminare i lavori entro il 31 maggio di ogni anno, qualora interferiscano con l'attività di altre strutture balneari;

8. Insegne e confini

a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;

b) la separazione fra strutture balneari contigue, se attuata, deve essere realizzata con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, che non limiti la visuale;

c) nello specchio acqueo antistante le strutture balneari ubicate fra Portosole ed il Porto pubblico di Sanremo, la zona riservata ai bagnanti deve essere circoscritta con panne galleggianti, poste a cura dei concessionari/gestori delle strutture stesse entro il 30 aprile di ogni anno;

d) i concessionari/gestori, durante la stagione balneare sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia. E' fatta salva la facoltà di poter limitare tale orario dalle ore 8,00 alle ore 21,00, qualora sussistano esigenze correlate al mantenimento dell'integrità delle strutture e delle attrezzature, non diversamente risolvibili. Per il restante periodo, anche se non in attività, le spiagge libere attrezzate dovranno garantire l'apertura degli accessi con orario 08.00 – 19.00.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza abroga la precedente n.312 del 09.06.2025 e successive integrazioni ed entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
3. I concessionari/gestori e gli utenti in genere sono tenuti alla rigorosa osservanza della presente disciplina e di quella contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo.
4. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
5. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

Sanremo, lì 27.05.2026

IL DIRIGENTE

Arch. Linda PERUGGI
(documento originale agli atti d'ufficio)